



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003512J

del 7 AGO, 2018

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Copia*

N° 20 del Reg.

Data: 07/03/2018

**OGGETTO:** Indirizzi al Responsabile del servizio contenzioso per conferimento incarichi legali a difesa di questo Ente, n° 2 (due) innanzi al G.d.P. di Roccadaspide (Sa) e n° 1 (uno) innanzi al Tar Campania, Sezione di Salerno e, Revoca precedente Delibera di questo Organo Deliberante n° 17 - del 14 febbraio 2018. Provvedimenti. -

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno Sette (07), del mese di **Marzo**, alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale **Brenca**, nella sua qualità di **Sindaco**, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione **Ordinaria** (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Avv. Pasquale Brenca</i>	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
<i>Geom. Franco Martino</i>		X	
<i>Sig. Leonardo Amendola</i>	X		Assenti i Signori: Geom. Franco Martino -

**Risultato** che gli intervenuti sono in numero legale;

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana **Mele**;

## La Giunta Comunale

Relaziona quanto segue:

Premesso che:

- in data 31/01/2018, è stato notificato a questo Ente atto, con il quale il sig. Americo Giardullo, C.F.: GRD MRC 36S26 C069D, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con studio legale in Controne (Sa), con il quale ricorre al Giudice di Pace di Roccadaspide, per vedersi riconosciuto il rimborso di somme sostenute per la sistemazione della strada Comunale "Piano Maiuri/Santo Ianni", per l'importo di Euro 4.870,46 corrisposto alla ditta "Silvio Consolmagno", giusta Sentenza Tribunale di Salerno, Sez. dist. Di Eboli (Sa), n° 1179/2016 Reg. Sent, maggiorata degli interessi, oltre spese e competenze di causa da attribuirsi al "procuratore antistatario", udienza di Citazione fissata per il 22/03/2018 ore di rito;

- in data 06/02/2018, è stato notificato a questo Ente "Ricorso al TAR Regionale per la Campania - Salerno, assunto al prot. n° 00531, presentato da: "Federfarma - Salerno", Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno e dalla dott.ssa Ilaria Lavecchia", quest'ultima in qualità di titolare della farmacia Lavecchia, unica e rurale, sita nel Comune di Ottati (Sa), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dallo Studio Associato Accarino, avv.ti Francesco Accarino, Paolo Accarino e Antonella Villani, per: l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari di: - a) dell'Ordinanza del Sindaco di Aquara, prot. n° 4156 - del 15/12/2017; - b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

- in data 21/02/2018, è stato notificato a questo Ente atto, con il quale il sig. Luigi Corvino, C.F.: CRV LGU 36E19 G230H, rappresentato e difeso dall'avv. Dott.ssa Anna Quaglia, con studio legale in Roccadaspide (Sa), con il quale ricorre al Giudice di Pace di Roccadaspide, per vedersi riconosciuto il risarcimento danni subiti ad immobile di sua proprietà sito nel Comune di Aquara (Sa), a seguito di lavori per interrimento dei cavi di fibra ottica, per un importo di Euro 3.086,28, oltre spese di giudizio e richiesta di Sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., udienza di Citazione fissata per il 26/04/2018 ore di rito;

Dato atto che questo Ente non è dotato di un ufficio legale né del servizio Avvocatura e, all'occorrenza, deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni, per conferire incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse giurisdizioni di ogni ordine e grado;

Ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente mediante la nomina di altrettanti legali di fiducia (n° 3), in quanto la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno all'Ente;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere all'affidamento degli incarichi di cui innanzi a professionisti esterni, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità;

Richiamato il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", del menzionato Codice:

- *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

(.....) -

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 1, della Legge 09 febbraio 1982, n° 31, e successive modificazioni;*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della Legge 09 febbraio 1982, n° 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali, i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge, per svolgere specifici compiti, sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

- l'articolo 4, del Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Avuto presente il Titolo IV, del Codice suddetto, che enuncia principi comuni in merito alle modalità di affidamento dei contratti, ed in particolare l'art. 36, relativo ai "Contratti sotto soglia" che, al comma 2, prevede, in caso di affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, l'affidamento diretto, seppur adeguatamente motivato, previa verifica del (...) "*possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara*" (comma 5 del medesimo articolo);

Richiamate le "*Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", elaborate dall'A.N.A.C;

Evidenziato altresì che:

- l'articolo 17, nonché l'allegato IX, del Decreto Legislativo n° 50/2016, costituiscono pedissequo recepimento dell'articolo 10 e dell'allegato XIV, della Direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 10 e dell'allegato IV, della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 21 e dell'allegato XVH, della direttiva 2014/25/UE;

- in forza di tale recepimento, lo stesso Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema del decreto legislativo di adozione del nuovo Codice degli appalti, ha evidenziato che la nozione comunitaria di appalto è molto lata e ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal Codice Civile;

- sulla scorta di tale nozione il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni, nel concetto generale di appalto di servizio legale, non operando alcuna distinzione tra incarico singolo e occasionale e incarico di assistenza e consulenza giuridica;

- la stessa ANAC, mutando il proprio precedente orientamento espresso, in particolare, con la determinazione n° 4/2011, ha fornito con delibera n° 1158 - del 09/11/2016, recentemente pubblicata, una nuova disamina dei servizi legali, ricostruendone il quadro normativo di riferimento, ed ha contestualmente formalizzato, in risposta a specifici quesiti rivolti dal Gruppo Equitalia, chiari e importanti chiarimenti in ordine alla formazione degli albi di avvocati;

- tra i chiarimenti forniti dall'ANAC figurano, tra gli altri, quelli per gli enti che manifestano esigenze gestionali non superabili attraverso misure organizzative, come per il Comune di Aquara (Sa) che registra criticità notevoli, correlate alla cronica carenza di personale dipendente;

- l'ANAC ha ribadito tale nuovo orientamento nel documento di consultazione da poco pubblicato sul proprio sito istituzionale;

Tutto ciò premesso:

- rilevato necessario, alla luce di quanto innanzi menzionato:

- demandare al Responsabile dei servizi legali/affari generali, di dare inizio all'attivazione della procedura preordinata all'istituzione di un albo degli avvocati, necessario per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'ente, osservando gli indirizzi e i criteri previsti;

- assumere specifici indirizzi per la predisposizione di un albo degli avvocati, in coerenza con quanto formalizzato dall'ANAC, con la citata deliberazione n° 1158 - del 09/11/2016;

- ribadito che, i procedimenti volti ad acquisire un ampio numero di manifestazioni di interesse dovranno ispirarsi ai principi di trasparenza, pubblicità e rotazione, cui le pubbliche amministrazione devono uniformare il proprio operato;

- dare atto che, il procedimento volto alla formazione del predetto albo, suddiviso in tre sezioni, avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso, da pubblicare successivamente sul sito istituzionale per un periodo di giorni 60;

Ritenuto pertanto, di dover incaricare legali esterni all'Ente, per i motivi innanzi esposti, in assenza di un albo di professionisti a ciò deputato;

Preso atto e ribadito che, il nuovo codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, contribuisce a chiarire che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in particolare, contratti esclusi dall'applicazione del codice, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1), pur nel rispetto dei principi generali, di cui all'art. 4, del medesimo codice;

Ritenuto pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per gli affidamenti degli incarichi "de quo", con incarichi a professionisti esterni, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità;

**Richiamato** inoltre, l'atto di questo **Organo** deliberante n° 17 - del 14/02/2017, con il quale si era deciso di conferire indirizzo al Responsabile del Procedimento per conferimento di incarico legale, il quale atto con la presente viene **REVOCATO**;

**Acquisiti** i prescritti pareri **favorevoli**, di regolarità **tecnica e contabile**, ai sensi ex art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, di cui alla presente;

**Ritenuto** di assumere gli indirizzi espressi nel presente deliberato;

**Vista** la Deliberazione n° 1158/2016 dell'Anac;

**Visto** il Decreto Legislativo n° 50/2016;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**Visto** il parere di regolarità amministrativa espresso ex articolo 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**A voti** favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai presenti convenuti, nei termini di legge;

## Delibera

- **richiamata** la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) **revocare** la precedente delibera adottata nella seduta del 14/02/2018, n° 17, per le motivazioni di sopra riportate;

2) **autorizzare** il Sindaco pro tempore, a costituirsi nei giudizi di cui in premessa, instaurati dinanzi al TAR Salerno (Federfarma, ecc.) e n° 2 (due) innanzi al **Giudice di Pace di Roccadaspide** (sig. Americo Giardullo - udienza del 22/03/2018 e sig. Luigi Corvino - udienza del 26/04/2018) rappresentati e difesi dagli avv.ti come sopra descritti, nei confronti del Comune di Aquara (Sa);

3) **dare atto** che, stante la mancanza all'interno dell'ente del servizio di avvocatura, è necessario procedere alla individuazione di professionisti esterni, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, cui conferire gli incarichi anzidetti;

4) **demandare** pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo / Affari Generali, gli adempimenti consequenziali al presente atto, **procedendo** all'affidamento degli incarichi legali di cui sopra, alla luce della normativa vigente in materia, citata in premessa, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, del Decreto Legislativo n° 50/2016, nonché procedere ai relativi impegni di spesa, così come appreso:  
- **€uro 1.500,00**, comprensivo di Iva e Cpa per i n° 2 (due) incarichi innanzi al "Giudice di Pace" di Roccadaspide ed **€uro 2.563,00**, oltre Iva, Cap, spese, ecc., **comprensivo** anche della Ritenuta d'acconto (20%% su compenso e spese imponibili) facendo presente che i legali applicheranno tariffe al di sotto dei minimi tariffari vigenti;

5) **dare atto** che i legali incaricati sottoscriveranno apposita convenzione all'uopo predisposta;

6) **dare mandato** al Responsabile dei servizi legali/affari generali, di dare inizio all'**attivazione** della procedura preordinata all'**istituzione di un albo degli avvocati**, necessario per il conferimento degli incarichi di patrocinio dell'ente, **osservando** gli indirizzi e i criteri previsti dalla normativa vigente;

7) **trasmettere** la presente ai Sig.ri Capigruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell'art. 125 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

8) **dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

9) **pubblicare** la presente delibera, oltre che all'**Albo Pretorio**, anche sul **sito internet** del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati. -

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco  
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

L'ASSESSORE  
F.to Sig. Leonardo Amendola



## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 7 AGO, 2018;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 003512, in data 7 AGO, 2018, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 7 AGO, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 7 AGO, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvana Mele


## ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 7 AGO 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000).

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvana Mele